

COMUNE DI CASTELSILANO

PROVINCIA di CROTONE



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 23 APRILE 2010

Capo I

Norme Generali

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.
- Art. 2 - Soggetto passivo. Soggetto attivo. Base imponibile. Definizione di fabbricati e aree. Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.
- Art. 3 - Agevolazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
- Art. 4 - Terreni considerati non fabbricabili.
- Art. 5 - Esenzioni. Casi di esclusione dall'esenzione.
- Art. 6 - Abitazione principale e sue pertinenze escluse dall'imposta.
- Art. 7 - Abitazione principale e sue pertinenze soggette all'imposta.
- Art. 8 - Aree divenute inedificabili.
- Art. 9 - Valore aree fabbricabili.
- Art. 10 - Riduzioni e detrazioni d'imposta. Fabbricati fatiscenti o inagibili. Fabbricati di interesse storico e artistico.
- Art. 11 - Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa).
- Art. 12 - Fabbricato parzialmente costruito.
- Art. 13 - Validità dei versamenti dell'imposta.
- Art. 14 - Modalità dei versamenti. Differimento termini di pagamento.
- Art. 15 - Dichiarazioni e versamenti dell'imposta.
- Art. 16 - Dichiarazione di immobili compresi nel fallimento.
- Art. 17 - Importi di modesto ammontare. Importi minimi per liquidazioni, accertamenti e rimborsi.
- Art. 18 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta.

Capo II

Statuto dei diritti dei contribuenti

- Art. 19 - Principi generali.
- Art. 20 - Informazione dei contribuenti.
- Art. 21 - Conoscenza degli atti e semplificazione.
- Art. 22 - Motivazione degli atti – Contenuti.
- Art. 23 - Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.
- Art. 24 - Interpello del contribuente.

Capo III

Accertamento con adesione

- Art. 25 - Accertamento con adesione.
- Art. 26 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
- Art. 27 - Procedura per l'accertamento con adesione.
- Art. 28 - Atto di accertamento con adesione.
- Art. 29 - Adempimenti successivi.
- Art. 30 - Perfezionamento della definizione.

Capo IV

Liquidazione ed accertamento - Sanzioni - Ravvedimento

- Art. 31 - Liquidazione ed accertamento.
- Art. 32 - Termine notifica atti esecutivi. Riscossione coattiva.
- Art. 33 - Sanzioni.
- Art. 34 - Ritardati od omessi versamenti.
- Art. 35 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
- Art. 36 - Irrogazione immediata delle sanzioni.
- Art. 37 - Ravvedimento.
- Art. 38 - Rimborsi.
- Art. 39 - Misura degli interessi sui rimborsi.
- Art. 40 - Contenzioso.

Capo V

Revisioni ed aggiornamenti del classamento catastale

- Art. 41 - Aggiornamento del classamento catastale.

Capo VI

Norme finali

- Art. 42 - Norme abrogate.
- Art. 43 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
- Art. 44 - Casi non previsti dal presente regolamento.
- Art. 45 - Rinvio dinamico.
- Art. 46 - Tutela dei dati personali.
- Art. 47 - Rinvio ad altre disposizioni.
- Art. 48 - Variazioni del regolamento.
- Art. 49 - Individuazione delle unità organizzative.

CAPO I NORME GENERALI



Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nel Comune di Castelsilano (Crotone), di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2

Soggetto passivo. Soggetto attivo. Base imponibile. Definizione di fabbricati e aree. Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.

SOGGETTO PASSIVO:

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili quali fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
 2. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 654 del 14 gennaio 2005 ed alla risoluzione Ministeriale nr. 5/DPF del 18 ottobre 2007, prot. nr. 25376, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dal locatore.
 3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
 4. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
- In caso di fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto legge 11.07.1992 nr. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 08.08.1992 nr. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con Decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 19.04.1994 nr. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per tali immobili classificati nel gruppo catastale D, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

BASE IMPONIBILE:

5. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente punto 1. del presente articolo 2.
6. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica



26.04.1986, nr. 131. Per i fabbricati da iscriversi in catasto si fa riferimento alla rendita presunta calcolata in base a fabbricati simili.

7. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (vedasi anche il successivo art. 9).

8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 05.08.1978 nr. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito al successivo punto 10. del presente articolo 2., senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione ovvero, se antecedente al 01.01.1993, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, salvo quanto previsto alla lettera a) del successivo punto 10.

9. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque).

DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE:

10. Ai fini dell'imposta (I.C.I.):

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente al 01.01.1993, dalla data in cui è comunque utilizzato. Ai fini dell'imposta si considera ultimato il fabbricato e/o porzione di esso dall'avvenuta posa in opera di tutti gli infissi esterni e presenza di una o più utenze (acqua, gas, luce, allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.), anche se non effettivamente utilizzato;

FABBRICATI DIRUTI: per i fabbricati completamente diruti l'imponibile va determinato come per le aree fabbricabili, a condizione che sia stata presentata istanza per usufruire della agevolazione, a firma di tutti gli aventi titolo, con allegata l'avvenuta presentazione della relativa variazione ai competenti uffici del catasto come previsto;

- b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni di cui al successivo art. 4;

- c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA:

11. l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

12. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, il *Comune può deliberare*, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30.12.1992, nr. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

13. l'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

(art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 nr. 296 – finanziaria)

14. l'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo o dell'anno di riferimento qualora approvate successivamente all'inizio dell'esercizio. Se la delibera non è adottata entro tale termine, l'aliquota si intende prorogata di anno in anno, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25.02.1995, nr. 77, come convertito dal decreto legislativo 11.06.1996, nr. 336 (in materia di dissesto) e le altre disposizioni in materia.

Soggetto attivo.

1. L'imposta è liquidata accertata e riscossa dal Comune per gli immobili quali fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente,



sul territorio del Comune. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del Comune.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali del Comune, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 3

Agevolazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come inserito dall'art. 1, comma 6, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, viene istituita una aliquota agevolata dell'imposta sugli immobili a favore dei soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.

2. L'aliquota ridotta, anche inferiore al 4 per mille, viene fissata dal consiglio Comunale con la deliberazione di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

3. L'aliquota ridotta di cui al precedente comma 2, viene concessa per la durata seguente, a decorrere dall'anno di installazione degli impianti:

- a) per impianti termici solari: anni 3 (tre);
- b) per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili: anni 5 (cinque).

4. Per beneficiare delle agevolazioni previste dai commi precedenti, i soggetti passivi devono presentare all'ufficio tributi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello di installazione, apposita comunicazione. La comunicazione, oltre alle generalità del soggetto passivo, deve contenere:

- a) gli esatti dati catastali ed identificativi dell'unità immobiliare nella quale sono stati installati gli impianti di cui trattasi;
- b) il tipo di impianto installato;
- c) la data di ultimazione dei lavori di installazione.

La comunicazione deve essere corredata dalla certificazione rilasciata dalla Ditta installatrice.

Art. 4

Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dal comma seguente.

2. A decorrere dall'1° gennaio 1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Art. 5

Esenzioni. Casi di esclusione dall'esenzione.

ESENZIONI:

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 18, L. 27.12.2002 nr. 289, sono esenti, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, gli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista al primo comma, lettera a), e l'esenzione è applicabile anche a consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

2. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende Sanitarie, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973 nr. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11.02.1929 e reso esecutivo con legge 27.05.1929 nr. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;



- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 05.02.1992 nr. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27.12.1977 nr. 984;
- i) gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20.05.1985, nr. 222.

3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

4. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

5. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

(D.L. nr. 93 del 27.05.2008, art. 1, comma 3)

6. l'esenzione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

7. l'esenzione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari – IACP.

8. l'esenzione si applica agli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24.07.1977, nr. 616.

CASI DI ESCLUSIONE DALL'ESENZIONE:

9. l'esenzione dell'ICI non opera per le seguenti fattispecie:

- a) *le abitazioni di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi eminenti)*. Per dette unità immobiliari continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di cui ai punti 3. e 6. dell'art. 10. Ai fini dell'applicazione della disposizione è sufficiente la semplice appartenenza dell'immobile ad una delle suddette categorie catastali, a nulla rilevando la sussistenza o meno delle "caratteristiche delle abitazioni di lusso" individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici 02.08.1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 218 del 27.08.1969.
- b) *Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (D.L. 93/2008)*. Per le unità abitative possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato non è riconosciuta l'esenzione dall'ICI. Si precisa che, a norma dell'art. 1, comma 4-bis del D.L. 23.01.1993, nr. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.1993, nr. 75, alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di cui al punto 3. dell'art. 10 del presente regolamento, a condizione che non risultino locate.

Art. 6

Abitazione principale e sue pertinenze escluse dall'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi eminenti) per le quali continuano ad applicarsi le detrazioni previste dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Agli effetti dell'esenzione di cui al comma 1, alla data del 29 maggio 2008 (art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93), le unità immobiliari assimilate e le pertinenze restano definite come segue:

a) definizione di abitazione principale:

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

L'esenzione viene riconosciuta nei limiti in cui l'unità immobiliare è effettivamente destinata ad abitazione principale.



Ciò comporta che se l'immobile è:

- Adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi;
- Di proprietà di tre soggetti, ma solamente due di essi lo hanno adibito ad abitazione principale, l'ICI continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è proprietario dell'immobile per il 50%; B per il 30% e C per il 20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all'esenzione disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l'ICI calcolata sulla base della propria quota di possesso. Naturalmente nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione principale nel corso dell'anno in un altro immobile, l'esenzione viene riconosciuta a ciascuna unità immobiliare proporzionalmente al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.

b) gli immobili assimilati ad abitazione principale:

- Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- Alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari;
- Abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- Abitazione e sua pertinenza concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado);
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE (ufficio del Catasto) regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata accolta dall'UTE stesso la richiesta di variazione;
- L'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio, a condizione che l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

c) sono considerate pertinenze dell'abitazione principale (in numero massimo di una, compresa o no nello stesso immobile):

- Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante dell'abitazione principale la sua pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e che sia stata dichiarata in denuncia ICI come pertinenza.
- Ai fini dell'ICI, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto (anche scoperto), la soffitta, la cantina, ovvero la cosa destinata in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, che è ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. E', altresì, intesa come pertinenza il deposito e la rimessa, ancorché distintamente iscritti in catasto e anche se non sono comprese nello stesso immobile, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e che sia stata dichiarata in denuncia ICI come pertinenza.
- L'esclusione opera per una e una soltanto di pertinenza come indicata nei precedenti due punti, purché dichiarata dal contribuente in denuncia I.C.I..

Art. 7

Abitazione principale e sue pertinenze soggette all'imposta.

1. Restano soggette all'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, le abitazioni principali e loro pertinenze appartenenti alle categorie catastali A.1, A.8 e A.9.

2. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano



risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

4. *L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.*

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

7. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini fino al secondo grado.

8. Agli effetti dell'esenzione di cui al comma 1, alla data del 29 maggio 2008 (art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93), le unità immobiliari assimilate e le pertinenze restano definite come segue:

a) definizione di abitazione principale:

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

L'esenzione viene riconosciuta nei limiti in cui l'unità immobiliare è effettivamente destinata ad abitazione principale.

Ciò comporta che se l'immobile è:

- Adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi;
- Di proprietà di tre soggetti, ma solamente due di essi lo hanno adibito ad abitazione principale, l'ICI continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è proprietario dell'immobile per il 50%; B per il 30% e C per il 20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all'esenzione disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l'ICI calcolata sulla base della propria quota di possesso. Naturalmente nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione principale nel corso dell'anno in un altro immobile, l'esenzione viene riconosciuta a ciascuna unità immobiliare proporzionalmente al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.

b) gli immobili assimilati ad abitazione principale:

- Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- Alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari;
- Abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- Abitazione e sua pertinenza concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado);
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE (ufficio del Catasto) regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata accolta dall'UTE stesso la richiesta di variazione;
- L'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio, a condizione che l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

c) sono considerate pertinenze dell'abitazione principale (in numero massimo di una, compresa o no nello stesso immobile):

- Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante dell'abitazione principale la sua pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e che sia stata dichiarata in denuncia ICI come pertinenza.



- Ai fini dell'ICI, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto (anche scoperto), la soffitta, la cantina, ovvero la cosa destinata in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, che è ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. E', altresì, intesa come pertinenza il deposito e la rimessa, ancorché distintamente iscritti in catasto e anche se non sono comprese nello stesso immobile, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e che sia stata dichiarata in denuncia ICI come pertinenza.
- L'esclusione opera per una e una soltanto di pertinenza come indicata nei precedenti due punti, purché dichiarata dal contribuente in denuncia I.C.I..

Art. 8

Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili sono rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 1 (uno) anno dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal successivo articolo 29, comma 3.
2. Per le aree di cui al precedente punto 1. si stabilisce il rimborso della maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7, art. 5, del D.Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della stessa legge, quale area edificabile.
3. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, e che da parte del soggetto passivo non sia stata intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso i provvedimenti del Comune sull'ICI.

Art. 9

Valore aree fabbricabili.

1. L'amministrazione comunale, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, art. 6, del D.Lgs. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal Comune.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato ai fini ICI il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del punto 1. del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In deroga a quanto disposto nel precedente punto 3. del presente articolo, qualora il soggetto passivo – nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale – abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 504/1992.
6. I valori di cui al precedente punto 1. del presente articolo potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.



Art. 10

Riduzioni e detrazioni d'imposta. Fabbricati fatiscenti o inagibili. Fabbricati di interesse storico e artistico.

RIDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA:

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati fatiscenti, dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n°445 del 28/12/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente (vedi anche i successivi punti 9. e 10)
2. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a 3 (tre) anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
3. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 (vecchie lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui al precedente art. 2. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. L'ulteriore detrazione di cui al precedente punto 4. del presente art. 10, si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
6. L'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo *può essere ridotta* fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo suddetto di € 103,29 (lire 200.000), può essere elevato, fino a euro 258,23 (lire 500.000), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà *può essere esercitata* anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo 6, si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per la Case Popolari.
8. Il soggetto passivo che, *a seguito di provvedimento di separazione legale*, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui ai precedenti punti 3. e 4. del presente art. 10, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. A tal proposito si precisa che se il coniuge, non assegnatario dell'ex casa coniugale, possiede nello stesso comune di ubicazione dell'ex casa coniugale un'altra abitazione che ha, ad esempio locato, e non può, quindi, utilizzarla come abitazione principale, l'esenzione ICI per la ex casa coniugale si rende comunque applicabile. Si precisa, inoltre, che il coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale può godere dell'esenzione dall'ICI per detta unità immobiliare anche nel caso in cui adibisca ad abitazione principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un altro diritto reale situato in un comune diverso da quello in cui è ubicata l'ex casa coniugale. L'esenzione viene riconosciuta anche nel caso in cui il soggetto non assegnatario della casa coniugale abbia la propria abitazione principale presso un immobile, ubicato nello stesso comune ove è situata l'ex casa coniugale, di proprietà esclusiva di un familiare (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), che glielo ha concesso in uso gratuito. L'esenzione non è riconosciuta nell'ipotesi in cui la ex casa coniugale appartenga ad una delle categorie catastali A1, A8 e A9.



FABBRICATI FATISCENTI O INAGIBILI:

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

9. Le caratteristiche di fatiscenza e/o inagibilità di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto o preesistente (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

10. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 3, riservate alla competenza del responsabile del servizio tecnico del Comune, gli interessati aventi titolo, in modo congiunto, devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO:

11. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 11

Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa)

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta ICI, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A10 – uffici e studi privati), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto.

Art. 12

Fabbricato parzialmente costruito.

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 2, punto 10., lettera a) del presente regolamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi dell'ICI, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 13

Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. Anche con effetto retroattivo, i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Art. 14

Modalità dei versamenti – Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52, comma 5, e 59, comma 1 lettera o))

1. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.

2. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al Comune di Castelsilano, tramite:

a) apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;

Il Comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

– con il sistema bancario;

– con società concessionarie e/o equipollenti;

– con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, effettuare il versamento della imposta con il modello F24.



4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

Art. 15

Dichiarazioni e versamenti dell'imposta.

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati all'articolo 2 (soggetti passivi) per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il contribuente è obbligato a denunciare al Comune ogni acquisto, cessazione, o modificazione della soggettività passiva verificatesi nell'anno precedente nei termini previsti.
3. La denuncia, che può essere congiunta per tutti i titolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli reperibili presso il Comune.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 5 (esenzioni) del presente regolamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 01.01.1993 dovrebbero essere stati dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
6. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune (locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune), cui è attribuita o attribuibile una rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'Amministratore del condominio per conto dei condomini.
7. I soggetti indicati nell'articolo 2. del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
8. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
(art. 1, comma 166 della legge 27.12.2006, nr. 296)
9. *L'imposta da versare va effettuata con arrotondamento all'euro (1 euro) per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.*

Art. 16

Dichiarazione di immobili compresi nel fallimento.

(in vigore dal 01.01.2007)

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 (novanta) giorni dalla data della nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
2. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 17

Importi di modesto ammontare. Importi minimi per liquidazioni, accertamenti e rimborsi.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e art. 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 12,00 (dodici/00), gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
2. Tale disposizione trova applicazione anche ai periodi di imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
3. E' sanzionata la artificiosa suddivisione in rate dei versamenti e/o il versamento effettuato artificialmente di importo minore rispetto al dovuto.

Art. 18

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera o)

1. Il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:



- a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
- b) il differimento e la rateizzazione di una rata o di una sanzione ICI nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico che vengono annualmente individuate ed approvate, con apposito provvedimento, dall'Ufficio Servizi Sociali.

2. I termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta. Quindi in tale situazione i termini scadono:

- entro il 20 dicembre dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione;
- entro il 30 giugno dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione.

CAPO II

STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 19

Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 20

Informazione dei contribuenti.

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

Art. 21

Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 22

Motivazione degli atti - Contenuti.

(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti comunque indicano:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 23

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato



a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 24

Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

CAPO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 25

Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario comunale designato con delibera della Giunta Comunale a cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 26

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 27

Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 25 e 26 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.



Art. 28

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto (1/4) del minimo previsto dalla legge.

Art. 29

Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 28.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 8 (otto) rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi del successivo art. 36, comma 3, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 30

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 29, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 29.



CAPO IV

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO - SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 31

Liquidazione ed accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

2. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

(art. 1, comma 161, 162 della legge 27.12.2006 nr. 296 – finanziaria)

3. L'ufficio procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18.12.1997, nr. 472 e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

6. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o della autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune.

Art. 32

Termine notifica atti esecutivi. Riscossione coattiva.

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988, nr. 43, e successive modificazioni.

(art. 1, comma 163 della legge 27.12.2006 nr. 296 – finanziaria)

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 33

Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,65.

2. Per la infedele dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione.

4. Le sanzioni indicate nei punti 1. e 2. del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.



5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 34

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua: nr. 3 (tre) punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'organo competente all'accertamento all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Art. 36

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 37, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 37

Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, e precisamente:

- a) ad 1/8 (un ottavo) del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad 1/8 (un ottavo) del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro 3 (tre) mesi dall'omissione o dall'errore;
- c) ad 1/6 (un sesto) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- d) ad 1/8 (un ottavo) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 38

Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.



Art. 39

Misura degli interessi sui rimborsi.

(art. 1, comma 165, della legge 27.12.2006, nr. 296)

1. La misura annua degli interessi è determinata in tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 40

Contenzioso.

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, nr. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il Comune nei cui confronti il ricorso è proposto.

CAPO V

REVISIONI ED AGGIORNAMENTI DEL CLASSAMENTO CATASTALE

Art. 41

Aggiornamento del classamento catastale

1. In applicazione dell'art. 1, commi da 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione alla determinazione dell'Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G.U. 18.02.2005, n. 40), il responsabile dei servizi tecnici, individua le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione e fatti idonei allo scopo.
2. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, il medesimo responsabile del servizio richiede, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento.
3. La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene:
 - a) i dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;
 - b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1;
 - c) le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempire agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;
 - d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

(art. 3, comma 58 della legge 23.12.1996, nr. 662)

4. L'ufficio Tributario del Comune partecipa alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipa altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il Comune chiede all'ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati simili e aventi medesime caratteristiche. L'ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal Comune.



CAPO VI NORME FINALI

Art. 42

Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 43

Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e viene pubblicata in apposito link del sito internet istituzionale del Comune di Castelsilano.

Art. 44

Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 45

Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 46

Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 47

Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 48

Variazioni del regolamento.

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 49

Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, compreso il controllo, nonché dell'adozione del provvedimento finale viene designata come dal prospetto che segue:

- Ufficio Tributi;
- Ufficio Tecnico Comunale;

2. I responsabili degli Uffici di cui al precedente punto 1., potranno avvalersi della collaborazione dei responsabili degli altri uffici comunali e degli agenti di polizia municipale.

Per l'attività di controllo di cui al comma precedente, il Funzionario responsabile del tributo si avvale anche di collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.